



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-12-2009 (punto N. 89)

Delibera

N.1314

del 28-12-2009

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Emanuela Balocchini

Estensore: Emanuela Balocchini

Oggetto:

Approvazione dello schema di protocollo di intesa per "L'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile" tra la Regione Toscana e l'Istituto per la Previdenza Sociale (INPS)

Presenti:

CLAUDIO MARTINI	ANNA RITA BRAMERINI	AMBROGIO BRENNIA
RICCARDO CONTI	AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI
ENRICO ROSSI	GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI
MASSIMO TOSCHI	GIUSEPPE BERTOLUCCI	EUGENIO BARONTI
MARCO BETTI	PAOLO COCCHI	

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	schema protocollo

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle Regioni la competenza della concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102;

Visto l'art. 20 della legge 102/2009 "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" che ha introdotto alcune innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile a far data dal 1° gennaio 2010;

Preso atto, che a far data dal 1° gennaio 2010, il su citato art. 20, prevede tra l'altro:

- la presentazione delle domande volte ad ottenere benefici collegati all'invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità, all'INPS, facendo obbligo a quest'ultimo di trasmettere copia alle ASL competenti ai fini dell'effettuazione dei relativi accertamenti sanitari;
- la presenza di un medico INPS nelle Commissioni mediche delle ASL;
- l'affidamento a INPS delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti riferiti agli stati di invalidità e disabilità;

Visto che l'INPS svolgerà le funzioni concessorie dal 1 gennaio 2010, tutte le domande per il riconoscimento dell'invalidità civile cecità civile, sordità civile handicap e disabilità presentate entro il 31/12/2009 seguiranno l'iter procedurale previsto dalla normativa in vigore prima dell'emanazione della legge 102/2009;

Considerato che la modifica delle procedure prevista dalla normativa de quo, non deve influire sull'assetto assistenziale e di cura connesso all'invalidità civile, al fine di assicurare la continua fruibilità del servizio erogato ai cittadini;

Ritenuto pertanto necessario che le Aziende UU.SS.LL. procedano ad una ricognizione delle domande presentate entro il 31/12/2009 e ne diano comunicazione entro un mese alla Regione Toscana e ai Comuni di riferimento al fine di prevedere e programmare la residua attività lavorativa dei Comuni medesimi;

Atteso che, al fine di procedere all'attuazione della normativa, la Regione Toscana e l'INPS Regionale hanno concordato le modalità atte a consentire la transizione dall'attuale al nuovo procedimento, con particolare riguardo alla trasmissione delle domande, alle convocazioni degli interessati alle visite mediche, allo scambio informatico dei dati sanitari, alla privacy, alla tenuta dell'archivio;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Toscana e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per "L'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile" di cui all'Allegato "A" facente parte integrante del presente provvedimento, che sancisce le specifiche modalità per disciplinare lo svolgimento delle procedure di accertamento e concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del suddetto Protocollo d'Intesa al fine di regolare gli aspetti di massima, afferenti all'innovazione normativa su richiamata, nel rispetto delle reciproche e distinte competenze, garantendo condizioni di massima trasparenza ed agibilità

procedurale ad iniziare dall'accertamento e verifica dei requisiti sanitari, fino al procedimento di erogazione dei relativi benefici economici;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per "L'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile" tra Regione Toscana e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), contenuto nell'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui al precedente punto 1.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett.c) della legge regionale 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI**

**Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI**

**Il Direttore Generale
VINICIO EZIO BIAGI**

ALLEGATO A

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER "L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE"

TRA

La Regione Toscana C.F....., con sede in, Viarappresentata da.....

E

L'istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale C.F. con sede inVia nel prosieguo denominato INPS, nella persona del Direttore regionale a ciò espressamente autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n°

PREMESSO

che l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , detta disposizioni in materia di invalidità civile prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in tutte la fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, ivi compresa la fase di concessione dei conseguenti benefici;

che il comma 4 del citato articolo 20, prevede che sia stipulato un Accordo quadro tra Stato e Regioni per disciplinare le attività relative all'esercizio delle attività

concessorie e inoltre prevede la stipulazione di specifiche convenzioni tra l'INPS e le Regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti dello stato di invalidità civile;

che la L.R. n. 85 del 26/11/1998 e successive modifiche e integrazioni, che trasferiva le funzioni relative alle concessioni dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai Comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni di Empoli e di Viareggio, dovrà essere modificata ai sensi dell'ultimo decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che attribuisce le funzioni concessorie all'INPS;

che l'attuazione delle nuove disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Toscana in quanto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che l'INPS si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali;

RILEVATO

che l'Accordo di cui al comma 4 dell'art.20 è in fase di definizione in Conferenza Stato Regioni e che dal 1 gennaio 2010 la legge 102/2009 prevede l'esercizio delle funzioni concessorie da parte dell'INPS e il ricevimento delle richieste di accertamento per invalidità civile;

che vi è l'urgente necessità di definire modalità transitorie di esercizio delle suddette funzioni attraverso un protocollo d'intesa;

che l'intervento di semplificazione previsto dalla normativa vigente razionalizza il sistema di concessione dei benefici economici in materia di invalidità civile anche al fine del miglioramento della qualità del servizio erogato al cittadino, conseguendo

anche significativi risparmi di spesa per la finanza pubblica, con una maggiore efficienza nell'organizzazione complessiva;

che, ferma restando la competenza delle Commissioni mediche sanitarie dislocate presso l'ASL in merito all'accertamento dei requisiti sanitari, il processo concessorio relativo alle funzioni amministrative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, è affidato all'INPS che lo svolge con procedure informatiche in cooperazione applicativa, in conformità alle specifiche SPC (Sistema Pubblico di Connettività) nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dalla normativa vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto e finalità del Protocollo

1. Il presente Protocollo disciplina le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nel perseguimento della semplificazione del procedimento di concessione delle prestazioni a favore degli invalidi civili e minorati civili, nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale ed in favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 2

Definizione delle competenze

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 all'INPS spetta l'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, che sono svolte garantendo condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale.

2. La Regione e l'INPS concordano le modalità di calendarizzazione delle sedute per l'effettuazione delle visite al fine di consentire lo svolgimento delle stesse con tempestività.

3. Le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali, integrate da un rappresentante dell'INPS ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 a conclusione degli accertamenti sanitari, rendono disponibile in via telematica all'INPS il verbale di visita medica, secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art.8 del presente protocollo;

Le ASL rendono disponibile l'ulteriore documentazione medica presentata dall'interessato ove necessario e, qualora sia possibile, in via telematica alla Sede provinciale INPS competente.

L'INPS trasmette alla ASL e all'interessato copia del verbale definitivo dell'accertamento sanitario e comunica agli stessi l'eventuale erogazione del beneficio.

4. La trasmissione dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di standard di sicurezza concordati fra Regione, Azienda Sanitaria locale e INPS, nel rispetto un disciplinare tecnico minimo concordato a livello nazionale e della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà essere preventivamente concordata tra le Regioni e con l'Istituto.

Art. 3

Attività svolta dall'INPS

1. L'attività istruttoria svolta dall'INPS ha per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei benefici di invalidità civile, delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari, a decorrere dal 1° gennaio 2010. L'attività svolta dall'INPS riguarda anche le modifiche o le revoche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data.
2. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento specifico da parte dell'INPS.

Art. 4

Controlli amministrativi

1. L'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli straordinari finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici ed attua le necessarie verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine.
2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS provvede alla revoca dei benefici a decorrere dalla data dell'accertamento, curandone la tempestiva trasmissione all'interessato e, in copia, alla ASL.

Art. 5

Codice nosologico

1. La Regione si impegna a svolgere un'attività di sensibilizzazione dei medici certificatori affinché indichino il codice nosologico ICD09 nel campo specifico previsto nel certificato.

Art. 6

Privacy

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente accordo.

4. È assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione.
2. Le domande finalizzate al riconoscimento delle provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, presentate dopo il 1° gennaio 2010 sono trattate sulla base delle modalità di cui al presente Protocollo.
2. Lo stesso ha validità fino all'emanazione di eventuali disposizioni legislative che comportino modifiche sostanziali al contenuto del presente atto.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La Regione e l'INPS concordano di definire specifiche procedure operative per disciplinare in via transitoria lo svolgimento degli accertamenti sanitari e di concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità attraverso la firma di una "protocollo operativo" da sottoscrivere da parte della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà e del Direttore Regionale per la Toscana dell'INPS.
2. Con lo stesso protocollo operativo sono stabilite le modalità e le procedure per lo scambio dei dati, anche attraverso la cooperazione applicativa, tra il sistema informatico dell'INPS e i sistemi informatici della Regione Toscana al fine di condividere la base dati informativa dell'INPS.
3. L'INPS e la Regione avvieranno forme di monitoraggio e verifica delle attività previste dal presente Protocollo anche in relazione alla qualità del servizio erogato.
4. La Regione e l'INPS si riservano di concordare ulteriori specifiche forme di collaborazione volte alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo si rinvia alla normativa vigente.

6. Le parti concordano di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in considerazione di quanto stabilito a livello nazionale in sede di Conferenza Stato – Regioni ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge 102/2009.

L'anno, il giorno ... del mese di in

FIRMATO

FIRMATO